

entro il 31 luglio 1994, una proposta che prevede per il 1° ottobre 1999 al più tardi un valore inferiore per il tenore di zolfo e che fissa nuovi valori limite per il cherosene per aeromobili;

considerando che, data la capacità di desolforazione disponibile, un cambiamento improvviso degli approvvigionamenti di petrolio greggio che porti ad un aumento del tenore medio di zolfo può compromettere l'approvvigionamento dei consumatori in uno Stato membro; che appare perciò opportuno autorizzare tale Stato membro a derogare, a talune condizioni, ai limiti di tenore di zolfo stabiliti per il suo mercato;

considerando che l'introduzione di un valore inferiore per il tenore di zolfo di gasoli ad uso marittimo destinati alle navi che praticano la navigazione in mare solleva per la Grecia problemi tecnici ed economici specifici; che la deroga limitata nel tempo a favore della Grecia non dovrebbe avere incidenze negative sugli scambi di gasolio ad uso marittimo, dato che per il momento gli impianti greci di raffinazione coprono soltanto il fabbisogno interno in gasolio e in oli medi; che le esportazioni destinate alla combustione finale della Grecia verso un altro Stato membro devono soddisfare le disposizioni della direttiva applicabile in questo Stato membro; che alla Grecia potrebbe essere concessa una deroga di cinque anni prima che essa debba introdurre gasoli ad uso marittimo con il tenore di zolfo prescritto; che tale periodo si concluderà il 30 settembre 1999;

considerando che si devono effettuare controlli per sondaggio per accertare il tenore di zolfo dei gasoli e degli oli medi immessi in commercio; che a tal fine si deve prevedere un metodo uniforme basato sulla migliore tecnologia disponibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) *gasolio*: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 2710 00 69 oppure qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite di distillazione, si distilla a 350 °C;

b) *carburanti diesel*: i gasoli utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui alle direttive 70/220/CEE⁽¹⁾ e 88/771/CEE⁽²⁾.

2. La presente direttiva non si applica ai gasoli:

- contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli, degli aeromobili o dei veicoli a motore che attraversano una frontiera tra un paese terzo e uno Stato membro;
- destinati alla trasformazione prima della combustione finale.

Articolo 2

1. Al fine di raggiungere i livelli di emissione di particelle fissati nelle direttive comunitarie specifiche, gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di carburanti diesel il cui tenore di composti dello zolfo, espresso in zolfo (di seguito indicato come «tenore di zolfo»), superi:

- lo 0,2 % in peso a partire dal 1° ottobre 1994,
- lo 0,05 % in peso a partire dal 1° ottobre 1996.

Gli Stati membri provvedono a garantire la disponibilità progressiva di carburanti diesel di cui al primo comma con un tenore massimo di zolfo dello 0,05 % in peso.

2. Gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di gasoli diversi, o destinati a utilizzazioni diverse, da quelli di cui al paragrafo 1, eccettuati i cheroseni per aeromobili, il cui tenore di zolfo supera lo 0,2 % in peso a partire dal 1° ottobre 1994.

Anteriormente al 1° gennaio 1994, la Commissione rende conto, in una relazione al Consiglio, dei progressi compiuti nella lotta contro le emissioni di anidride solforosa. Nella medesima occasione essa sottopone al Consiglio una proposta volta, nel contesto più generale della politica di miglioramento della qualità dell'aria, a passare ad una seconda fase, che prevede un valore inferiore al più tardi il 1° ottobre 1999, nonché a fissare nuovi valori limite per i cheroseni per aeromobili.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata al più tardi il 31 luglio 1994.

3. Qualora a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi diventi difficile in uno Stato membro applicare il limite massimo del tenore di zolfo del gasolio, tale Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato nel territorio di detto Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio. Ogni Stato membro può contestare dinanzi al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

(1) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1).

(2) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1).